



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Allegati: 1

Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

e per conoscenza

CRenBA c/o IZSLER
protocollogenerale@cert.izsler.it

FNOVI
info@pec.fnovi.it

CSN
protocollo@pec.izs.it

SIVEMP
sivemp@pec.it

ANMVI
anmvi@pec.anmvi.it

Associazioni di categoria
Loro sedi

OGGETTO: adempimenti in materia di benessere animale di cui al d.lgs. 122/2011 sulla protezione dei suini in allevamento.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'oggetto, si informano le SSSL che la normativa applicabile in materia di protezione dei suini in allevamento impone che, per tutti i suini di età superiore alle due settimane d'età, deve essere resa disponibile acqua di abbeverata, fresca, in quantità sufficiente ed in maniera permanente utilizzando appositi abbeveratoi.

Per garantire i fabbisogni della specie, quindi, non si ritiene possibile prevedere alcuna deroga relativamente alla disposizione di cui sopra, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata e deve essere assicurata la costante disponibilità di acqua per tutti i suini presenti.

Al fine di adempiere alle previsioni della sopra citata norma e alle misure nazionali in materia di protezione della specie finora emanate da questo Ministero, nel richiamare quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea n. 2017-6257, si invitano codesti Assessorati a voler divulgare la presente nota ai Servizi veterinari competenti per territorio per esatto adempimento.

Il Direttore Generale

F.to Dott. Pierdavide Lecchini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.